

DISCIPLINA DELLE ZONE PER L'ALLENAMENTO E L'ADDESTRAMENTO DEI CANI DA CACCIA E PER LE GARE CINOFILE

(art. 16 L.R. n. 29/94)

ART. 1 - FINALITA'

Il presente regolamento disciplina le zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia e per le prove e le gare cinofile ai sensi dell'art. 16 della L.R. 1.7.1994 n. 29.

ART. 2 - CLASSIFICAZIONE

Le zone sono di quattro tipi:

- a) zone di tipo A, a carattere permanente, che possono essere utilizzate durante tutto l'anno per prove, gare e per l'addestramento e l'allenamento dei cani da ferma e da cerca su selvaggina naturale senza possibilità di abbattimento della stessa;
- b) zone di tipo B, a carattere permanente, utilizzabili tutto l'anno per prove, gare e per l'addestramento e l'allenamento dei cani da ferma e da cerca su selvaggina allevata in cattività con possibilità di abbattimento; a carattere stagionale, utilizzabili per non più di sei mesi all'anno, senza possibilità di abbattimento;
- c) zone di tipo C, a carattere permanente, utilizzabili tutto l'anno per prove, gare e per l'addestramento e l'allenamento dei cani da seguita senza possibilità di abbattimento, nonché zone specifiche per l'addestramento, allenamento, prove e gare di "Terriers" e "Bassotti" in tana artificiale di caccia alla volpe;
- d) zone di tipo D, a carattere transitorio, istituite in occasione di prove e gare di lavoro di interesse locale, regionale, nazionale ed internazionale. Tali aree possono altresì essere istituite temporaneamente per l'addestramento e l'allenamento di cani, per non più di 30 giorni.

ART. 3 - ZONE DI TIPO A

Le Province istituiscono, su richiesta delle Associazioni venatorie riconosciute, delle Associazioni cinofile, delle Associazioni professionali degli addestratori cinofili, degli organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia ovvero degli imprenditori o conduttori agricoli singoli od associati, ovvero costituiti in azienda agro-turistico-venatoria, le zone di tipo A a carattere permanente, per prove, gare e per l'addestramento e l'allenamento di cani da ferma e da cerca su selvaggina naturale senza abbattimento.

Le zone di tipo A devono avere a disposizione una superficie unitaria sufficiente all'aggregazione di almeno una piccola popolazione autoctona di selvaggina autoriproducendosi di specie che possa avere interesse cinofilo/venatorio.

In tali zone le attività di addestramento cinofile sono sospese dal 15 aprile al 15 luglio. Nel restante periodo le attività di addestramento sono consentite ogni giorno da un'ora prima del sorgere del sole sino al tramonto.

L'accesso a tali zone dovrà essere previsto seguendo uno specifico regolamento che stabilisca la durata dei turni e preveda la messa a riposo di definite porzioni di aree in determinati giorni.

Nelle zone di tipo A è sempre vietato l'abbattimento della selvaggina: la violazione del predetto divieto comporta la REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE.

ART. 4 - ZONE DI TIPO B

Le Province istituiscono, su richiesta delle Associazioni venatorie riconosciute, delle Associazioni cinofile, delle Associazioni professionali degli addestratori cinofili, degli organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia ovvero degli imprenditori agricoli o conduttori agricoli singoli ed associati, ovvero costituiti in azienda agro-turistico-venatoria, le zone di tipo B, a carattere permanente o stagionale, per prove e gare e per l'addestramento e l'allenamento di cani da ferma e da cerca su selvaggina allevata, con o senza possibilità di abbattimento.

Le zone di tipo B dovranno avere una superficie unitaria non superiore a 100 ha. e in esse si potranno utilizzare la starna, la quaglia ed il fagiano. In particolare per la starna è ammessa l'immissione sul territorio solo di specie proveniente da ceppo italiano.

Le zone a carattere stagionale non possono avere durata superiore a mesi sei e nelle stesse è vietato l'abbattimento della selvaggina immessa.

Nelle zone di tipo B, a carattere permanente, è consentito l'abbattimento delle specie di cui al 1° comma durante tutto l'anno, con esclusione delle giornate di martedì e venerdì, in presenza di un responsabile preventivamente nominato e comunicato alla Provincia dall'organo di gestione.

Le immissioni di selvaggina sono effettuate a cura del responsabile della gestione.

ART. 5 - ZONE DI TIPO C

Le Province istituiscono, su richiesta delle Associazioni venatorie riconosciute, delle Associazioni cinofile, delle Associazioni professionali degli addestratori cinofili, degli organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia, ovvero degli imprenditori agricoli o conduttori agricoli singoli od associati, ovvero costituiti in azienda agro-turistico-venatoria, le zone di tipo C a carattere permanente, per prove, gare e per l'addestramento e l'allenamento di cani da seguita su selvatici di allevamento senza possibilità di abbattimento, nonché zone specifiche per addestramento, allenamento, prove e gare di "Terriers" e "Bassotti" in tana artificiale di caccia alla volpe. In dette zone, potranno essere utilizzati cinghiali e lepri di allevamento.

Le zone di tipo C sono da costituirsi su territori boscati, recintati, la cui superficie non può essere inferiore ai 10 ha. e predisposti in modo da salvaguardare l'incolumità degli ausiliari e dei selvatici di allevamento all'uopo utilizzati ai sensi dell'art. 16 c. 6 della L.R. 29/94.

Nelle zone con la sola immissione di lepre l'area deve avere un recinto interno distante circa 100 mt. dal limite della zona, con rete a maglie che consentano il passaggio della lepre ma non del cane, al fine di consentire al selvatico di mettersi in salvo senza avere alcun danno.

La immissione della lepre è effettuata a cura del responsabile della gestione.

Per quanto riguarda il cinghiale, lo stesso deve essere immesso in aree recintate in maniera da impedire la fuoriuscita degli animali. All'interno di detti recinti è consentita esclusivamente la presenza di soggetti appartenenti allo stesso sesso e tutti i soggetti immessi devono provenire da allevamenti nazionali, appartenere alla specie sus scrofa ed essere marchiati con gli estremi di identificazione del gestore dell'area.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 36 della L.R. 29/94, in dette zone è fatto divieto di abbattimento: la violazione di detto divieto comporta la revoca immediata della autorizzazione.

ART. 6 - ZONE A CARATTERE TRANSITORIO TIPO D

La Provincia, su richiesta delle Associazioni venatorie riconosciute, delle Associazioni cinofile locali, dell'ENCI e degli ambiti territoriali di caccia può istituire, in occasione di prove e gare cinofile di interesse locale, regionale, nazionale ed internazionale, aree transitorie di utilizzo non superiore a giorni 30.

Tali aree possono altresì essere istituite semplicemente per l'addestramento e l'allenamento dei cani, anche al di fuori di gare cinofile, purché non abbiano un utilizzo superiore a giorni 30.

Le zone a carattere transitorio, denominate zone D possono essere istituite dalle Province anche se non previste dal Piano faunistico venatorio provinciale.

Nelle zone di tipo D è vietato l'abbattimento di selvaggina.

ART. 7 - MANIFESTAZIONI CINOFILE ALL'INTERNO DI ZONE DI ADDESTRAMENTO CANI AUTORIZZATE.

Nell'ambito delle zone di addestramento ed allenamento cani autorizzate dalla Provincia è consentita l'organizzazione di manifestazioni cinofile tutti i giorni, fermo restando il periodo di sospensione nelle zone di tipo A, da un'ora prima del sorgere del sole sino al tramonto. Tali manifestazioni dovranno essere segnalate preventivamente ed in forma scritta alle competenti autorità ed alla Provincia, con indicazione della data e dell'ora, nonché la specie, la provenienza, la presumibile quantità della selvaggina che verrà immessa ed i relativi certificati sanitari.

Gli organismi di gestione sono tenuti ad osservare scrupolosamente le vigenti disposizioni normative nazionali e regionali sulla caccia, il codice penale e di pubblica sicurezza ed esercitare una adeguata sorveglianza.

ART. 8 - PROVE CINOFILE SU SELVAGGINA NATURALE ALL'INTERNO DI ZONE PROTETTE.

Le prove cinofile a carattere locale, regionale, nazionale ed internazionale, riservate a cani da ferma e da cerca, fermo restando il divieto di sparo e l'uso temporaneo dei relativi territori, possono essere autorizzate dalla Provincia nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle oasi di protezione, nonché nei parchi regionali e nelle riserve demaniali previe intese con gli enti gestori, con esclusione del 15 aprile - 15 luglio di ogni anno, tutti i giorni da un'ora prima del sorgere del sole al tramonto.

La richiesta di autorizzazione dovrà essere inviata alla Provincia con un preavviso di almeno 30 giorni e dovrà indicare la specifica località ove si svolgerà la prova, nonché il programma della stessa (data, orari, tipo di manifestazione ed ogni altro elemento utile).

ART. 9 - RILASCIO AUTORIZZAZIONE

La gestione delle zone di addestramento ed allenamento cani, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 29/94, può essere affidata ad associazioni venatorie riconosciute, ad associazioni cinofile locali, ad Associazioni professionali degli addestratori cinofili, nonché ad imprenditori agricoli o conduttori agricoli singoli od associati, ovvero costituiti in azienda agro-turistico-venatoria, ovvero agli ambiti territoriali di caccia.

L'istanza di richiesta per ottenere il rilascio dell'autorizzazione, redatta in carta legale e firmata dal legale rappresentante degli organismi di cui sopra, dovrà essere inoltrata alla Provincia di Imperia e corredata da:

- planimetria o cartografia in scala 1:25.000 della zona individuata e destinata all'addestramento e all'allenamento degli ausiliari da caccia;

- dichiarazione relativa al titolo in base al quale è stata ottenuta la disponibilità dei terreni ricadenti nella zona (concessione, affitto, comodato, acquisto, consenso del proprietario e/o conduttori dei fondi), nonché i relativi atti di assenso dei proprietari o conduttori dei terreni stessi, qualora l'area non rientri in quelle approvate nel Piano Faunistico Venatorio Provinciale;

- copia dello statuto dell'Associazione interessata;

Verificata la regolarità dell'istanza in relazione alle norme vigenti, verrà rilasciata l'autorizzazione alla gestione del campo di addestramento che avrà validità triennale e potrà essere rinnovata entro la data di scadenza.

Successivamente al rilascio dell'autorizzazione l'organo di gestione dovrà provvedere ad inviare alla Provincia il regolamento di gestione dell'area e il nominativo del responsabile della zona.

ART. 10 - DISPOSIZIONI GENERALI

Le zone di addestramento dovranno essere delimitate da apposite tabelle, apposte e mantenute a cura dei soggetti autorizzati alla gestione.

Il regolamento di accesso alla zona di addestramento cani dovrà rispettare le prescrizioni contenute nelle norme precedenti e nella normativa statale e regionale vigente in materia.

Nell'ambito del periodo giornaliero di addestramento, dovranno essere previste turnazioni tali da consentire un regolare ed equilibrato utilizzo della zona nonché la salvaguardia della selvaggina immessa.

L'addestramento e l'allenamento dei cani dovrà avvenire nel rispetto delle vigenti norme a tutela degli animali.

Le attività di addestramento e di allenamento potranno essere svolte da parte degli interessati se muniti di relative polizze assicurative RCT ed infortuni, di cui all'art. 12 della L. 157/92, e del permesso di accesso rilasciato dal gestore della zona. Nelle zone di tipo B, in cui è previsto l'abbattimento, sarà altresì necessario il possesso della licenza di porto di fucile per uso caccia.

Le attività cinofile possono essere condotte, nelle zone di tipo A, C, D e nelle zone B **stagionali** (dove non è consentito l'abbattimento), tutto l'anno per tutti i giorni, fermo restando il periodo di sospensione dell'attività previsto per le zone di tipo A e quanto previsto per le prove cinofile su selvaggina naturale all'interno di zone protette (art. 8), da un'ora prima del sorgere del sole al tramonto.

Nelle zone di tipo B **permanenti** (dove è consentito l'abbattimento) le attività cinofile possono essere condotte tutto l'anno per tutti i giorni, con esclusione delle giornate di martedì e venerdì, da un'ora prima del sorgere del sole al tramonto.

Delle operazioni di immissione e di abbattimento deve essere tenuta nota in apposito registro a disposizione della Provincia competente e vidimato dalla medesima.

La Provincia approva altresì il calendario annuale di attività.

Le gare e le prove autorizzate possono protrarsi di un'ora rispetto al predetto orario qualora sia indispensabile terminare le manifestazioni già in corso.

Sono vietati per qualsiasi motivo sconfinamenti dei cani dalla zona di addestramento. Qualora ciò si verificasse, il proprietario e/o conduttore è obbligato al recupero del cane nel più breve tempo possibile.

E' vietata qualsiasi attività cinofila su terreni coperti in tutto o nella maggior parte dalla neve.

Nelle zone a carattere permanente è sempre vietato l'esercizio della caccia.

In caso di prove e gare cinofile le immissioni di selvaggina sono effettuate a cura del responsabile della gestione della zona di addestramento e dovranno essere precedute dalla trasmissione alla Provincia del certificato sanitario relativo agli animali, rilasciato dagli organi competenti.

La Provincia di Imperia declina qualsiasi forma di responsabilità verso terzi, Associazioni od Enti autorizzati, nonché verso cose od animali per eventuali sinistri od incidenti che possono verificarsi nel corso delle attività e manifestazioni cinofile.

Fa obbligo al gestore richiedere le prescritte autorizzazioni previste dal T.U.L.P.S. e dalle altre norme vigenti in materia, agli Enti e/o organi competenti.

ART. 11 - NORMA TRANSITORIA

Le zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani da caccia già istituite, sono trasformate in zone di tipo A, B e C a seconda dei casi, su conforme domanda degli interessati che dovranno adeguarsi alle norme del presente regolamento entro due mesi dalla sua entrata in vigore.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

(Avv. Gabriele BOSCETTO)

Approvato con deliberazione di C.P. n. 5 del 05.02.1997, modificato con atto di C.P. n. 25 dell'1.04.1998.